



Sommario

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019	2
TERMINI E SCADENZE	2
SOGGETTI OBBLIGATI.....	2
MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA	2
REGIME SANZIONATORIO	3
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA.....	3
CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI	3
CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI DIPENDENTI, EQUIPARATI ED ASSIMILATI	4
ALLEGATO 1	6
ALLEGATO 2	8



LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019

Ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, **i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.**

TERMINI E SCADENZE

Il sostituto di imposta dovrà provvedere:

- ✓ alla **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni **entro il 07 MARZO 2019;**
- ✓ alla **consegna della Certificazione Unica** in formato cartaceo ai dipendenti, equiparati e assimilati, ai lavoratori autonomi, nonché ai locatori **entro il 01 APRILE 2019** (il 31 marzo 2019 è un giorno festivo).

Pertanto, **nel caso intendeste avvalervi del servizio fornito dallo Studio** per la compilazione delle certificazioni derivanti dai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e relativo invio telematico del modello CU 2019, VI DIAMO AVVISO CHE **TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, NONCHÉ L'ALLEGATO 2 DELLE PRESENTE CIRCOLARE DEBITAMENTE COMPILATO, DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ENTRO E NON OLTRE IL 5 FEBBRAIO 2019.**

SOGGETTI OBBLIGATI

Le istruzioni alla compilazione del Modello CU, precisano che **sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte**, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973:

- ✓ art. 23 ("Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente");
- ✓ art. 24 ("Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente");
- ✓ art. 25 ("Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi");
- ✓ art. 25-bis ("Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari");
- ✓ art. 25-ter ("Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore");
- ✓ art. 29 ("Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato");

Vengono, inoltre, certificati ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione brevi.

Si precisa inoltre che DEVONO ESSERE CERTIFICATI tutti i compensi CORRISPOSTI a coloro che hanno optato per il regime agevolato, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 **cosiddetti contribuenti minimi, ovvero contribuenti forfetari** di cui all'articolo 1, Legge n. 190/2014 **che non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.**

ATTENZIONE: l'obbligo di invio telematico della Certificazione Unica (Modello CU) NON SOSTITUISCE la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d'imposta)

necessaria all'Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell'anno, ma rappresenta un adempimento a sé stante.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

La Certificazione Unica deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica alternativamente con una delle due seguenti modalità:

- ✓ direttamente;
- ✓ tramite intermediari abilitati.

Trasmissione telematica diretta



I sostituti d'imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del nuovo servizio "Desktop Telematico" che costituisce un "contenitore" dei vari applicativi (Entratel, FileInternet ed i relativi moduli di controllo) collegati con gli invii telematici.

IMPORTANTE: Il sostituto d'imposta HA FACOLTÀ di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Pertanto, il sostituto d'imposta può adempiere all'obbligo di comunicazione effettuando

- ✓ un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ invii separati.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, valgono le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d'imposta, l'intermediario potrà effettuare:

- ✓ un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ invii separati.

REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998:

"Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100,00 con un massimo di € 50.000,00 per sostituto di imposta."

IMPORTANTE: In caso di errata trasmissione, qualora l'invio della corretta certificazione avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la sanzione non si applica.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2019 al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo, locatore) in duplice copia, unitamente alle informazioni per il contribuente.

LE CERTIFICAZIONI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE ANCHE MEDIANTE SISTEMI DI ELABORAZIONE AUTOMATICA.

È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al percipiente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Ricordiamo che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2019 specificano che la modalità di consegna elettronica:

- ✓ potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre
- ✓ deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun percipiente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI

Il Prospetto "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2018, di:

- ✓ redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;



- ✓ provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- ✓ corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto. L'art. 25-ter, DPR n. 600/1973, dispone l'obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d'appalto d'opera e servizi effettuate nell'esercizio d'impresa (anche se occasionale);
- ✓ provvigioni derivanti da vendite a domicilio;
- ✓ indennità corrisposte per la cessazione:
 - di rapporti di agenzia delle persone fisiche art. 17, comma 1, lett. d), TUIR;
 - da funzioni notarili art. 17, comma 1, lett. e), TUIR;
 - dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma art. 17, comma 1, lett. f), TUIR.

I CONTRIBUENTI MINIMI e i CONTRIBUENTI FORFETARI beneficiano dell'esonero dall'applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva; PURCHÉ ABBIANO ATTESTATO IN FATTURA LA LORO SITUAZIONE.

ATTENZIONE: Rimane comunque obbligatorio la predisposizione e l'invio della Certificazione Unica in merito ai compensi erogati a tali soggetti ancorché non assoggettati a ritenuta.

DOCUMENTI TASSATIVAMENTE NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA RELATIVA AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

1. Copia delle fatture dei percipienti recanti l'indicazione:
 - a) della data di pagamento della fattura e di una delle causali di pagamento indicate nell'Allegato 1;
 - b) dell'importo delle ritenute operate nell'anno (IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF);
2. Copia Modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute operate con eventuali prospetti di raccordo e riconciliazione tra le singole ritenute operate e le somme corrisposte all'Erario;
3. Copia mastrino contabile relativo alle ritenute operate.

IMPORTANTE: si ricorda che dovranno essere consegnati allo Studio anche

- ✓ Copia di eventuale documentazione attestante la ricezione di somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR – Compensi erogati agli sportivi dilettanti);
- ✓ Copia delle fatture da parte dei percipienti di compensi di lavoro autonomo che godono dell'esonero da ritenuta d'acconto attestante la possibilità di beneficiare di regimi agevolati (Regime Nuove iniziative imprenditoriali, Imprenditoria giovanile e Forfettari);

ATTENZIONE: Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio UNICAMENTE PER L'INVIO TELEMATICO della Certificazione Unica relativa alle Certificazioni di Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi, è indispensabile ed urgente fornirci **entro e non oltre il prossimo 15 Febbraio 2019, il flusso telematico (IN FORMATO COMPATIBILE ALLA TRASMISSIONE COME DA ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE MINISTERIALI) da trasmettere, **nonché l'ALLEGATO 2 delle presente circolare debitamente compilato.****

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI DIPENDENTI, EQUIPARATI ED ASSIMILATI

Con riferimento alla Certificazione Unica per lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati si invita a consultare il proprio Consulente del Lavoro in possesso dei dati per predisporre la CU 2019 sia in modo cartaceo, da consegnare ai lavoratori dipendenti, che in modo telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti.



DOCUMENTI TASSATIVAMENTE NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI

1. Copia delle delibere assembleari, dei contratti o altra idonea documentazione dalla quale sia rinvenibile la tipologia di redditi di capitale erogata nonché, in caso di dividendi se costituiti da:
 - ✓ utili prodotti fino al 31/12/2007;
 - ✓ utili prodotti post 31/12/2007 e ante 31/12/2016;
 - ✓ utili prodotti post 31/12/2016.
2. Copia Modelli F24 relativi ai versamenti delle eventuali ritenute operate, nonché prospetti di raccordo e riconciliazione tra le singole ritenute operate e le somme corrisposte all'Erario;
3. Copia mastro contabile relativo alle ritenute operate;
4. Copia mastro debiti verso soci per dividendi.

ATTENZIONE: Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la predisposizione della CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI 2019, è indispensabile ed urgente fornirci la documentazione richiesta, **nonché l'ALLEGATO 2 delle presente circolare debitamente compilato, entro e non oltre il prossimo 5 Febbraio 2019.**



ALLEGATO 1

- A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- B** – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C** – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D** – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E** – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F** – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- G** – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H** – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
- I** – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- J** – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
- K** – assegni di servizio civile di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
- L** – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
- L1** – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1** – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- M2** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
- N** – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori;
- O** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- O1** – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- P** – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S** – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T** – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U** – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V** – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
- V1** – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore);
- V2** – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;



W – corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;

X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

ZO – titolo diverso dai precedenti.



ALLEGATO 2

Persona fisica	Cognome e nome	
	Codice fiscale	
	Data di nascita	
	Comune o Stato estero di nascita	
	Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")	
Persona non fisica	Denominazione	
	Codice fiscale	
	Partita IVA	
	Sede Legale	
	Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE")	
<i>Barrare le caselle corrispondenti ai servizi richiesti nonché alle relative specifiche</i>		
CERTIFICAZIONE UNICA		
<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE UNICA – LAVORO DIPENDENTE		
<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE UNICA – LAVORO AUTONOMO		
<input type="checkbox"/> Predisposizione E invio telematico		
<input type="checkbox"/> SOLO invio telematico		
<input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (REDDITI DI CAPITALE e ALTRE RITENUTE)		
Specifica redditi di capitale e altre ritenute		
<input type="checkbox"/> Dividendi da utili <u>ante</u> 31/12/2007		
<input type="checkbox"/> Dividendi da utili <u>post</u> 31/12/2007 <u>sino al</u> 31/12/2016		
<input type="checkbox"/> Dividendi da utili <u>post</u> 31/12/2016		
<input type="checkbox"/> Altre (specificare) _____		
MODELLO 770		
MODELLI DA PRESENTARE		
<input type="checkbox"/> MODELLO 770 – LAVORO DIPENDENTE		
<input type="checkbox"/> MODELLO 770 – LAVORO AUTONOMO		
<input type="checkbox"/> MODELLO 770 – REDDITI DI CAPITALE E ALTRE RITENUTE		



MODELLI 770 PREDISPOSTI DALLO STUDIO NEGRI & ASSOCIATI

MODELLO 770 – LAVORO DIPENDENTE

Invio 770 LAVORO AUTONOMO da parte dello Studio Negri & Associati

Invio 770 REDDITI DI CAPITALE e ALTRE RITENUTE da parte dello Studio Negri & Associati

Invio 770 LAVORO AUTONOMO da parte del seguente intermediario (indicare il codice fiscale):

Invio 770 REDDITI DI CAPITALE e ALTRE RITENUTE da parte del seguente intermediario (indicare il codice fiscale):

MODELLO 770 – LAVORO AUTONOMO

Invio 770 LAVORO DIPENDENTE da parte dello Studio Negri & Associati

Invio 770 REDDITI DI CAPITALE e ALTRE RITENUTE da parte dello Studio Negri & Associati

Invio 770 LAVORO DIPENDENTE da parte del seguente intermediario (indicare il codice fiscale):

Invio 770 REDDITI DI CAPITALE e ALTRE RITENUTE da parte del seguente intermediario (indicare il codice fiscale):

MODELLO 770 – REDDITI DI CAPITALE e ALTRE RITENUTE

Invio 770 LAVORO DIPENDENTE da parte dello Studio Negri & Associati

Invio 770 LAVORO AUTONOMO da parte dello Studio Negri & Associati

Invio 770 LAVORO DIPENDENTE da parte del seguente intermediario (indicare il codice fiscale):

Invio 770 LAVORO AUTONOMO da parte del seguente intermediario (indicare il codice fiscale):

N.B. L'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi.